

DOCUMENTO INTERSINDACALE (AAROI – EMAC - ANAAO ASSOMED – FP CGIL Medici e Dirigenti sanitari - CIMO - CISL Medici – FASSID – FESMED – FVM - UIL Fpl) SULLA RETE FORMATIVA

Riunione del 14/5/2026

1.Premessa

Le Aziende Ospedaliere Universitarie ovvero le Aziende integrate Universitarie sedi di Poli didattici rappresentano sedi fondamentali di diversi corsi di laurea dell'area medica e sanitaria e di diverse Scuole di Specializzazione, con la presenza complessiva di un elevato numero di studenti, medici in formazione specialistica e professionisti sanitari coinvolti nei percorsi formativi.

Da diversi anni, in alcune specialità mediche poco attrattive — ma fondamentali per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale — quali ad esempio la Medicina e Chirurgia d'Urgenza e numerose discipline chirurgiche, e alcune discipline afferenti ai cosiddetti "servizi" (ad es. Patologia Clinica, Microbiologia, Anatomia Patologica) si assiste a una crescente difficoltà nel coprire i posti disponibili nelle Scuole di Specializzazione.

Ciò premesso, va considerato che il decreto ordinate n. 68/2015- *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria. (15A04227) (GU Serie Generale n.126 del 03-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 25)"* ha inserito le classi di Area Farmaceutica, relativamente alla specializzazione in Farmacia Ospedaliera, e l'Area di Fisica Sanitaria, con almeno 4 anni di percorso specializzante, evidenziandone le specifiche come: Classe della FARMACEUTICA - Farmacia ospedaliera e Classe della FISICA SANITARIA - Fisica Medica, evidenziando, inoltre, che nell'allegato 1 e 4 della stessa legge sono contestualizzate le specifiche per questi due settori, queste specializzazioni di area sanitaria vanno contestualizzate sicuramente nel presente documento.

Precisato che la prospettiva delle scriventi organizzazioni sindacali resta orientata verso un progressivo inquadramento degli specializzandi di area medica e sanitaria in un vero contratto formazione-lavoro, possibilmente inserito come specifica sezione del CCNL Area Sanità, risulta oggi indispensabile definire in modo chiaro, strutturato e omogeneo il ruolo del tutoraggio clinico, sotto il profilo normativo, professionale ed economico.

La formazione degli studenti e degli specializzandi viene gestita e coordinata dalle Università sia attraverso la didattica frontale sia mediante attività tutoriali. Tuttavia, la numerosità dei discenti, i limiti normativi relativi al numero massimo di specializzandi affidabili a ciascun tutor e la necessità di garantire i volumi di attività indispensabili per le attività pratiche professionalizzanti rendono inevitabile il coinvolgimento strutturale e continuativo del personale del Servizio Sanitario Nazionale, come peraltro già accade per la formazione delle professioni infermieristiche.

È necessario riconoscere che, in numerose discipline mediche ad elevata complessità clinica e chirurgica, il raggiungimento dei volumi minimi previsti dagli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione non sarebbe concretamente possibile senza il contributo della rete ospedaliera del SSN.

In particolare molte strutture ospedaliere e/o Poli didattici integrati sono già inserite nelle reti formative e contribuiscono concretamente — mettendo a disposizione personale, casistica clinica e attività assistenziale — all'aumento della capacità formativa e al numero degli specializzandi delle Scuole di Specializzazione in cui sono in rete. Medici e dirigenti sanitari del SSN già operano all'interno delle Scuole di Specializzazione con ruoli di docenza riconosciuti formalmente dagli Atenei, mentre numerosi altri svolgono quotidianamente una formazione pratica diffusa sul campo nei confronti degli specializzandi.

Tale attività di tutoraggio clinico pratico-professionalizzante, svolta quotidianamente nelle Aziende Sanitarie ossia nei reparti, nelle sale operatorie, nelle attività ambulatoriali, nei servizi di guardia, nelle attività di emergenza-urgenza e nella gestione diretta dei percorsi assistenziali e nelle altre strutture aziendali, costituisce attività formativa essenziale ai fini del percorso specialistico.

Il dirigente del SSN che svolge stabilmente tale funzione deve essere formalmente riconosciuto quale "Tutor Clinico di Riferimento", con valorizzazione giuridica, professionale, contrattuale e ai fini della progressione di carriera.

Ad oggi, tuttavia, tale attività avviene spesso in assenza di una regolamentazione omogenea, senza un adeguato riconoscimento formale o retributivo e con modalità di individuazione dei tutor frequentemente non strutturate.

Pur non esistendo alcuna norma che imponga che una Scuola di Specializzazione debba essere necessariamente incardinata presso una struttura a direzione universitaria, nella pratica tale requisito viene frequentemente considerato implicito, contribuendo a fenomeni di "*clinicizzazione*" delle strutture ospedaliere inserite nelle reti formative.

L'inserimento di strutture ospedaliere e/o dei Poli didattici integrati nella rete formativa non può costituire presupposto automatico per processi di "*clinicizzazione*" o per l'attribuzione della direzione delle strutture stesse alla componente universitaria.

Deve essere ribadito il principio secondo cui la qualità formativa deriva dall'organizzazione clinica, dalla casistica, dalle competenze professionali e dalla qualità tutoriale presenti nella struttura, indipendentemente dalla natura universitaria o ospedaliera della direzione, anche ai fini della progressione di carriera e per l'acquisizione di crediti ECM.

Il sistema di accreditamento della rete formativa deve valorizzare il luogo reale della formazione specialistica, identificato nella struttura che garantisce volumi, tutoraggio, attività pratica e qualità assistenziale, e non nella mera qualifica accademica dell'apicale o nella natura giuridica universitaria della struttura stessa.

La formazione specialistica moderna non può più essere concepita come attività esclusivamente universitaria, ma come funzione integrata del Servizio Sanitario Nazionale.

La rete ospedaliera del SSN non rappresenta un supporto accessorio alla formazione specialistica, ma il principale ambiente operativo in cui essa si realizza concretamente. Numerose sono infine le segnalazioni di criticità provenienti da diverse Scuole di Specializzazione, tanto che il Ministro dell'Università e della Ricerca, On. Anna Maria Bernini, rispondendo in Aula il 30 gennaio 2026 ad una interrogazione parlamentare, ha definito alcune situazioni presenti nelle Scuole di Specializzazione come *“colossali patologie, quando non reati”*.

Appare pertanto indispensabile rilanciare il ruolo degli Osservatori sulla Formazione Specialistica e definire criteri più rigorosi e trasparenti finalizzati a garantire la qualità reale della formazione.

2. Proposta per il Protocollo

Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999 ogni scuola opera nell'ambito di una rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. 68/2015.

La struttura di riferimento e le sedi della rete formativa, devono essere dotate di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica e sanitaria specialistica e dal D.I. 402/2017.

Le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede.

La rete formativa deve essere intesa quale “Distretto Formativo della Scuola di Specializzazione”, costituito dall'integrazione funzionale tra Università e strutture del SSN accreditate secondo standard qualitativi, quantitativi e organizzativi omogenei.

Il valore formativo deve essere attribuito prioritariamente alla qualità della casistica, ai volumi assistenziali, alla presenza di tutor qualificati e agli esiti clinici, piuttosto che alla sola natura giuridica universitaria della struttura.

L'Università assicura il personale docente universitario necessario, mentre le strutture del SSN assicurano l'attività didattica, tutoriale e professionalizzante svolta dai propri dipendenti.

Le modalità attraverso cui il personale del SSN (sia per quanto riguarda i corsi di laurea di area sanitaria che per le professioni sanitarie, nonché in caso di assunti ex Decreto Calabria) contribuisce alla formazione comprendono:

- didattica frontale;
- tutoraggio di percorso;
- tutoraggio diffuso;
- tutoraggio diretto.

Il tutoraggio di percorso è di norma affidato al Direttore/Responsabile della U.O.; il tutoraggio diffuso (esempio durante servizi di guardia e reperibilità) e quello diretto (di prossimità, a non più di tre specializzandi, come previsto dal D.Lgs.368/99) sono svolti dai dirigenti della U.O. coinvolti nell'attività assistenziale.

L'inserimento dei presidi ospedalieri nella rete formativa avviene secondo le procedure previste dalle succitate norme, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% di quelle annualmente svolte. Lo specializzando viene assegnato alle strutture della rete secondo criteri di rotazione definiti dall'Osservatorio Regionale sulla Formazione Specialistica.

Il piano formativo individuale viene deliberato dal Consiglio della Scuola per il tempo necessario all'acquisizione delle competenze previste.

La partecipazione del personale dirigente del SSN ai Consigli delle Scuole di Specializzazione deve avvenire in misura congrua rispetto all'effettivo contributo assistenziale e tutoriale fornito dalla rete ospedaliera alla formazione specialistica.

Durante il periodo di rotazione nella rete, e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, il direttore/responsabile dell'unità operativa è responsabile del percorso formativo dello specializzando e - in caso di specializzandi assunti col Decreto Calabria - della certificazione delle competenze necessarie al superamento dell'anno come previsto dalle norme, mentre del tutoraggio diffuso e di quello diretto sono responsabili i dirigenti che lo svolgono.

Il D. Lgs. 517/1999 prevede, al fine di garantire, tra l'altro, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, la presenza in ogni dipartimento ad attività integrata di un responsabile universitario della didattica. In analogia si ritiene opportuno indicare che tutte le aziende ed enti del SSN istituiscano, per ogni dipartimento sanitario che accoglie specializzandi ai sensi del D.lgs. 368/1999, un incarico di altissima professionalità o assimilato a un coordinamento di area funzionale, da attribuire ad un dirigente SSN per lo svolgimento delle funzioni di *"coordinatore delle attività di didattica e tutoraggio afferenti al dipartimento"* ruolo che deve essere riconosciuto e adeguatamente retribuito dall'Azienda.

Per quanto attiene la didattica frontale, l'Università emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai dirigenti del SSN e il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico e professionale dei candidati da parte degli

organi accademici preposti. L'Università di concerto con l'azienda definiscono le modalità e le forme di partecipazione del personale del SSN all'attività didattica, la sua remunerazione ed il riconoscimento dei crediti ECM, previsti dalla normativa di riferimento. Per il finanziamento di tali attività si può ricorrere - oltre ad eventuali finanziamenti regionali – ai fondi di Ateneo ex art 4, comma 2 L. 370/1999, secondo quanto previsto dal DPCM 24/5/2001.

Il personale dirigente del SSN delle strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze Organizzative e cliniche delle strutture del SSN.

L'eventuale attività di didattica frontale, collaborazione e redazione di tesi a specializzandi può essere svolta all'interno dell'orario di lavoro o al di fuori di esso: in quest'ultimo caso la remunerazione è a carico dell'Università; lo svolgimento invece di funzioni di tutoraggio o del tirocinio formativo affidate a personale del SSN, costituisce parte integrante dell'orario di lavoro.

Le Università e le Aziende sanitarie definiscono congiuntamente le modalità di partecipazione del personale del SSN alle attività didattiche, tutoriali e formative, prevedendone adeguata valorizzazione economica e professionale.

Luigi Zurlo AAROI - EMAC
Gerardo Anastasio - ANAAO Assomed
Andrea Filippi Fp CGIL Medici e Dirigenti sanitari
Sergio Barbieri CIMO
Nino Accorinti CISL Medici
Giulio Argalìa FASSID
Giuseppe Miranda FESMED
Andrea Dominjanni FVM
Roberto Bonfili UIL Fpl